

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA KENNEDY**

L’anno 2019 il giorno _____ del mese _____ in Nardò (Le) presso gli uffici del Comune di Nardò, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1) il Comune di Nardò per il quale agisce il Dott Gabriele Falco nato a Tricase (Le) il 28.03.1969, nella sua qualità di Dirigente dell’Area Funzionale 2 – Finanze, Personale, Patrimonio e Welfare, autorizzato, nell’interesse dell’Ente, alla sottoscrizione del presente atto in virtù di quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n.32 del 01.02.2019, domiciliato per la carica nel Palazzo di Città, di seguito denominato “Comune”;

E

2) l’Associazione Ludico Ricreativa “In Viaggio con Momi”, con sede in Nardò (Le) alla Via Piave angolo Via Boito 73048 Nardò (Le) C.F. 9313140750 nella persona del Presidente e legale rappresentante Milena Mosella, in forza della facoltà conferitagli dallo statuto, di seguito denominato “Concessionario”;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Nardò concede all’Associazione Ludico Ricreativa “In Viaggio con Momi” l’uso e la gestione dell’impianto sportivo di sua proprietà sito in Nardò (Le) alla Via Kennedy e comprende:

1. gestione del campo di calcetto, della pista di pattinaggio e dei servizi dell’impianto;
2. gestione del locale punto ristoro;
3. gestione di attrezzature per lo svago ed il gioco rivolte ai bambini che il concessionario dovrà collocare, in area da concordarsi con i competenti uffici di questo Ente;
4. gestione della pubblicità all’interno dell’impianto.

L’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario.

Tutto quanto indicato nell’inventario, redatto a suo tempo in esecuzione della D.G.C. n. 241/2005, aggiornato in contraddittorio con addetto indicato dal Comune in sede di consegna dell’impianto, dovrà essere reso al Comune alla fine della gestione, perfettamente mantenuto ed efficiente, previa verifica eseguita, in contraddittorio fra le parti, alla presenza di funzionari del Comune.

Il Comune garantisce, comunque, che tutti gli impianti tecnologici, elettrici, edili, idraulici, ecc. sono stati realizzati e mantenuti nel rispetto delle normative di sicurezza esistenti in materia.

Art. 2 – Scopo

Lo scopo della concessione consiste nell'uso e nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che il Concessionario persegue, consentendo la più ampia funzionalità ed utilizzazione dell'impianto per garantire la massima partecipazione in particolare dei minori e giovani all'attività sportiva, nonché per offrire nuove e diverse attrazioni di impiego del tempo libero.

Obiettivi peculiari dell'attività di gestione sono:

- svolgere attività di carattere sportivo e ricreativo a favore delle fasce deboli della popolazione, promuovendo l'integrazione e l'inclusione sociale;
- coinvolgere l'intera platea di realtà sociali della Città (quali associazioni, parrocchie ed altri soggetti) nelle attività di carattere sportivo e ricreativo, allo scopo di assicurare la più ampia partecipazione del tessuto locale.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Il Comune si riserva il diritto di destinare l'impianto allo svolgimento di manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Ente stesso.

In tal caso dovrà darne preavviso al concessionario con adeguato anticipo rispetto alla data fissata, e quest'ultimo è manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati alle strutture da parte di terzi o per danni a terzi. Per tali manifestazioni il Comune stipulerà di volta in volta apposite assicurazioni, ovvero le richiederà a terzi organizzatori. Sarà cura del concessionario controllare la stipula dell'assicurazione prima di autorizzare lo svolgimento della manifestazione. In mancanza di assicurazione e svolgimento della manifestazione gli eventuali danni saranno a carico del concessionario firmatario della presente convenzione.

Saranno a carico degli organizzatori delle manifestazioni indicate dal Comune gli oneri di pulizia ed adattamento degli impianti e, comunque, tutto quanto necessario alla loro rimessione in pristino al fine di poter essere utilizzati per l'attività cui sono destinati.

Art. 3 – Uso dell'impianto

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. Sarà cura del concessionario produrre quanto richiesto con nota allegata alla presente (per farne parte sostanziale a tutti gli effetti) affinché la presente convenzioni inizi ad esplicare i propri effetti. Fino alla presentazione di quanto richiesto con la predetta nota a firma dell'ing. Carlo De Lorenzis, la presente convenzione non produce effetti e si intende sospesa.

Art. 4 – Durata e canone della concessione

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta all'articolo precedente e sino al 28 febbraio 2021, data in cui scadrà di pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga.

Essa potrà essere prorogata per ulteriori due anni, previa specifica deliberazione dell'organo competente.

Per i motivi di pubblica utilità, e a sua insindacabile discrezione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Concessionaria.

La concessione è a titolo gratuito, in forma di comodato, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto di cui alla presente convenzione e della onerosità della sua gestione.

Art. 5 – Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà:

- a) consentire la più ampia funzionalità ed utilizzazione dell'impianto per garantire la massima partecipazione in particolare dei minori e giovani all'attività sportiva, nonché per offrire nuove e diverse attrazioni di impiego del tempo libero;
- b) consentire gratuitamente lo svolgimento di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune e comunicate con adeguato anticipo;
- c) concedere libero accesso al pubblico durante lo svolgimento di manifestazioni che saranno organizzate o patrocinate dal Comune;
- d) consentire all'utenza l'uso quotidiano delle strutture sportive, ricreative e degli spazi verdi;
- e) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo tra la parti, nel corso di ogni anno;
- f) ideare e realizzare eventi culturali, sportivi, ricreativi di ogni genere ed eventi a tema sociale, avvalendosi del coinvolgimento e della collaborazione di tutte le associazioni affini del territorio, in sinergia con i gruppi parrocchiali e gli istituti scolastici della Città; specifica attenzione verrà posta all'inclusione sociale, mediante il coinvolgimento nelle attività ricreative e sportive delle fasce più deboli della popolazione, spesso ai margini nei processi di partecipazione alla vita della comunità per motivi connessi a disagi e impedimenti di tipo fisico o economico: soggetti con disabilità più o meno gravi e giovani svantaggiati presi in carico dai Servizi Sociali comunali;
- g) realizzare a proprie spese, entro sei mesi dalla data di consegna dell'impianto e previa approvazione del relativo progetto da parte dell'Area Funzionale 1.a del Comune di Nardò, un impianto di videosorveglianza allo scopo di preservare gli spazi da atti vandalici, oltre che a garantire l'incolumità dei fruitori della struttura; a fine realizzazione il Concessionario produrrà relazione e schemi tecnici di installazione del sistema attivato

Saranno altresì a carico del Concessionario:

- le spese necessarie per il personale addetto alla guardiana, pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 codice civile;
- le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività degli impianti. Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti d'utenza per tutta la durata della Concessione;

- le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, che dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti. Per manutenzione dei locali e degli impianti s'intende:
 - a) riparazione e rifacimento di parti d'intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e di pavimenti interni;
 - b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
 - c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
 - d) riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
 - e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
 - f) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi d'illuminazione;
 - g) verifiche periodiche dell'impianto di terra;
 - h) verniciatura periodica di pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione della rete di recinzione e delle reti interne dell'impianto;
 - i) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi;
 - j) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco (reti, porte, ecc.);
 - k) manutenzione del verde, provvedendo anche alla sostituzione delle piante secche;
 - l) cura e pulizia quotidiana dei locali, dei servizi igienici, compresa la fornitura dei materiali di consumo (detersivi, saponi, carta igienica, etc.) e dell'intera area da qualsiasi tipo di rifiuto (carte, barattoli, sacchetti di plastica, vetri, etc.) con relativo trasporto a rifiuto;
- sorveglianza diurna e notturna, con obbligo di segnalare tempestivamente alla Polizia Urbana, Carabinieri e Polizia di Stato e Ufficio Patrimonio del Comune di Nardò eventuali atti vandalici per l'identificazione dei responsabili, nonché provvedere alla immediata riparazione e/o sostituzione di quanto eventualmente danneggiato;
- attività di intrattenimento riservata ai bambini mediante l'installazione di giochi ed attrezzature da usufruirsi gratuitamente da parte dell'utenza; gli schemi tecnici dei giochi installati dovranno essere consegnati all'Ufficio Patrimonio;
- allestimento del locale ristoro e delle attrezzature per la pista di pattinaggio e per l'utilizzo della stessa da parte degli utenti, con tutti gli arredi fissi e mobili occorrenti nonché per le attrezzature specifiche per la gestione del bar e della pista; le modifiche dovranno essere riportate nella documentazione da presentare ed aggiornare richiesta dalla nota allegata alla presente;
- provvedere a tutti gli adempimenti ed i compiti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, compresa la redazione del Documento di valutazione dei rischi; la redazione del piano di emergenza e di evacuazione (PEE); la formazione degli addetti antincendio e primo soccorso; la realizzazione degli apprestamenti per il primo soccorso (di cui la nota allegata).

Il concessionario è tenuto, altresì, a:

- applicare, in caso di assunzione di personale dipendente, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle norme in materia.

- non modificare la destinazione dei singoli locali, dell'impianto in generale o in particolare;
- non adibire l'impianto a manifestazioni diverse dalla naturale destinazione, salvo autorizzazione dell'Ente proprietario;
- richiedere specifica autorizzazione all'Area Lavori Pubblici del Comune di Nardò per tutti i lavori che intenderà eseguire per migliorare la funzionalità e potenziare i servizi, restando inteso che nessuna spesa potrà essere attribuita al Comune sia durante che dopo la scadenza della presente convenzione;
- rimuovere le opere eseguite alla scadenza della presente convenzione salvo il caso in cui il Comune richieda espressamente di conservarle; in ogni caso il Concessionario non potrà richiedere alcun ristoro economico. Nel caso il gestore non provvedesse alla rimozione (qualora richiesta) allo stesso saranno addebitate le relative spese.
- permettere ed agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare, tese ad accertare lo stato di manutenzione e d'uso delle strutture e dell'area sportiva da parte del concessionario come stabilito nella presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere formalizzate con apposito provvedimento.

Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Ove siano ravvisate carenze manutentive dell'impianto, il Comune, tramite suoi Funzionari, disporrà le prescrizioni scritte per l'esecuzione dei lavori e, qualora il concessionario non provveda conformemente, il Comune stesso, a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere direttamente con spese a carico del concessionario avvalendosi anche della relativa fideiussione.

Art. 6 – Orario di apertura e chiusura dell'impianto

Per il funzionamento dell'impianto il concessionario si obbliga ad osservare il seguente orario di apertura sia nei giorni festivi che in quelli feriali:

- a) dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 22,30;
- b) dal 1 maggio al 30 giugno dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,30;
- c) dal 1 luglio al 30 settembre dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,30.

Il presente orario potrà subire delle variazioni su richiesta del Concessionario sulla base delle reali necessità d'uso della struttura, previo deliberazione della Giunta.

Art. 7 – Modalità di gestione

Il concessionario potrà ricevere contributi dall'utenza ad esclusiva copertura delle spese di gestione nonché di quelle relative a coperture assicurative in favore degli stessi. A tal fine il concessionario si impegna a praticare tariffe non superiori a quelle del piano finanziario che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

La fruizione del punto ristoro sarà riservata esclusivamente all'utenza della struttura.

Il concessionario presenterà al Comune, senza alcuna richiesta, relazione annuale sulla gestione dell'impianto.

Art. 8 – Sub concessione e modificazione dell'impianto

Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza preventiva ed apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causali al Comune. Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Esercizio dell'attività di punto ristoro

Il Concessionario è autorizzato a gestire il servizio di punto ristoro esistente all'interno dell'impianto, munendosi di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie occorrenti previste per legge relative a tale attività, per le quali è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze richieste, nessuna esclusa, da prodursi in copia al Comune.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli eventuali oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

E' fatto divieto al Concessionario di sub-concedere in tutto od in parte ed a qualsiasi titolo il suddetto esercizio di bar.

Il Concessionario risponde in proprio del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Art. 10 – Pubblicità commerciale

Il Concessionario potrà essere autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti e previo provvedimento espresso rilasciato dal Comune.

L'esercizio della pubblicità avviene attraverso il collocamento di cartelloni, paline, stendardi, striscioni, etc., che possono essere sistemati ai bordi interni dei terreni di gioco ed anche in altre parti dell'impianto, senza però modificare in nessun caso la destinazione della struttura.

I materiali impiegati, nonché i mezzi di ancoraggio delle strutture dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Comune, fermo restando comunque che in nessun modo dovrà essere impedita la visibilità del campo di gioco.

Le spese per il collocamento del materiale pubblicitario dovranno essere effettuate a totale carico del concessionario che si assume esplicitamente, senza eccezione o riserve e per intero, anche ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'esercizio della pubblicità ritenendo il Comune sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose verificati in conseguenza ed in dipendenza della concessione da chiunque e comunque provocati.

Inoltre ogni onere e spesa comunque connessi al servizio di pubblicità deve intendersi per intero a carico del concessionario compresi quelli relativi ai nulla osta voluti dalle norme in vigore, alle imposte, tasse di pubblicità, SIAE, etc..

Tutti gli introiti derivanti dall'esercizio della pubblicità spettano al concessionario.

Art. 11 – Responsabilità del concessionario, assicurazioni e garanzie

Il concessionario è responsabile verso il Comune del servizio di cui trattasi che viene svolto con l'impiego di capitali e di mezzi a completo rischio dello stesso.

Il concessionario è responsabile della custodia e dell'uso corretto dell'impianto, del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento salvo gli interventi in favore dello stesso da parte di società assicurative, esonerando espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i suddetti danni, anche di terzi.

A tale scopo il concessionario è tenuto a contrarre prima dell'inizio della gestione degli impianti con oneri a proprio carico, esclusa qualsiasi rivalsa di sorta nei confronti del Comune, idonee polizze assicurative con uno o più enti assicurativi a scelta del gestore, ma ritenuti idonei dal Comune, contro i danni da incendio e da qualsiasi altro evento, compresi gli eventi e le cause di cui agli artt. 1900 e 1906 del Codice Civile e contro ogni responsabilità civile sia relativamente agli impianti, attrezzature, dotazioni e quant'altro annesso e connesso alla struttura e sia in relazione ad ogni fatto attinente l'esercizio dell'immobile per l'importo minimo di € 750.000,00.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, nessuno escluso, il concessionario dovrà prestare al momento della sottoscrizione della presente convenzione, cauzione di importo pari ad € 50.000,00 mediante versamento in numerario o consegna di titoli di Stato garantiti dallo stesso o fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituto di Credito o da Imprese di assicurazione autorizzate per la durata di anni pari al periodo di concessione e con svincolo subordinato al nulla osta del Comune.

A seguito di inadempimento di obbligazioni a carico del concessionario, il Comune incamererà il deposito ed otterrà il pagamento a semplice richiesta a seconda del modo di prestazione della cauzione.

Il concessionario è tenuto a reintegrare entro 30 giorni la cauzione nel caso in cui la stessa sia in tutto o in parte incamerata o comunque escussa dal Comune, durante il corso della gestione per le cause sopra citate.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione saranno autorizzate dal Comune dopo la scadenza della concessione, entro i successivi 90 giorni, se risulterà in contraddittorio fra le parti che il concessionario ha ottemperato a tutti gli obblighi posti a suo carico.

Art. 12 - Penalità

Nel caso dovesse accertarsi inosservanza delle norme della presente convenzione o inosservanza di uno o più obblighi della presente convenzione da parte del Concessionario, il Comune, previa contestazione scritta, e valutate le deduzioni del gestore da fornirsi entro 15 giorni dalla contestazione, potrà applicare le seguenti penali:

- 1) mancato rispetto dell'orario di apertura e chiusura: € 100,00 per ogni accertamento;
- 2) Scarsa vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria: € 200,00 per ogni accertamento;

- 3) Scarsa pulizia dei locali, servizi igienici, campi di gioco e dell'intero impianto: € 200,00 per ogni accertamento;
- 4) Mancata disinfezione e disinfestazione: € 200,00 per ogni accertamento;
- 5) Realizzazione di opere e modifiche di qualsiasi genere effettuate sull'impianto senza il preventivo consenso del Comune: € 1.000,00 per ogni infrazione e facoltà per il Comune di revocare l'affidamento, mentre il gestore dovrà obbligatoriamente, entro 30 giorni dall'accertamento effettuato e contestato ripristinare l'impianto come era al momento della consegna;
- 6) mancata realizzazione dell'impianto di videosorveglianza, ovvero realizzazione sostanzialmente difforme a quanto autorizzato, € 1.600,00.
- 7) Tariffe praticate superiori a quelle del piano finanziario allegato alla presente convenzione € 200,00

Per infrazioni ed inadempienze più gravi il Comune, previa diffida scritta, si riserva la decisione sulle misure da adottare, compresa l'eventuale rescissione del contratto con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni in favore del Comune.

In caso di infrazione o inadempienza di natura tale da pregiudicare la normale attività dell'impianto, il Comune interverrà con propri mezzi e personale addebitando le relative spese al gestore.

Art. 13 – Cause di decadenza

Il Comune ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili dal Comune stesso:

- chiusura totale o parziale dell'impianto senza il consenso del Comune;
- utilizzazione in tutto o in parte dell'impianto per usi e finalità diverse da quelle di destinazione;
- sub-affidamento dei servizi e/o dell'impianto;
- gravi inadempienze del concessionario agli obblighi stabiliti dalla presente convenzione previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento, da eseguirsi a cura, spese e totale responsabilità del gestore;
- violazione degli obblighi di stipulare i contratti di assicurazione per la gestione e l'impianto;
- reiterarsi di gravi infrazioni ed inadempimenti alle principali condizioni del contratto, dopo diffida da parte del Comune;
- frode a danno del Comune;
- danni agli utenti, al Comune, ai beni di proprietà del Comune, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- pubblica necessità scaturente da eventi eccezionali. In tal caso al Concessionario competerà un indennizzo pari alla stima dell'investimento realizzato non ancora ammortizzato;
- applicazione di più di 10 penalità previste dall'art. 12 della presente convenzione durante il periodo di validità della stessa;

Nel caso si verificano le condizioni di cui al presente articolo il Comune darà comunicazione al concessionario e, valutate le giustificazioni prodotte da questi nei successivi 30 giorni, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la decadenza con effetto immediato dandone notizia al concessionario, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.

In tal caso il Comune provvederà immediatamente ad incamerare il deposito cauzionale di cui al precedente art. 11 presentato dal concessionario a garanzia degli adempimenti e degli obblighi della concessione.

Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di affidare a terzi il servizio di cui trattasi in danno al concessionario inadempiente.

Art. 14 – Recesso della Concessionaria

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso scritto almeno sei mesi prima al Comune.

Art. 15 - Controversie

Per qualsiasi controversia che potesse insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Lecce.

Art. 16 - Documenti e spese di contratto

Le spese contrattuali ed accessorie relative e conseguenti al presente contratto sono a totale carico del concessionario.

Prima della stipula del contratto il Concessionario dovrà produrre:

- i documenti attestanti l'adempimento in materia di sicurezza di cui all'art. 3;
- certificato di verifica periodica impianto di terra;
- la cauzione definitiva e la polizza di cui all'art. 11;
- documentazione attestante l'avvenuta volturazione delle utenze AQP ed ENEL.

Art. 17 – Disposizioni generali e finali

Il rapporto tra il Comune e il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della L. 27/01/1963 n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Per quanto non espressamente regolamentato nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto e con ogni fattispecie dallo stesso richiamata.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.

Il Comune

Il Concessionario
